



PROVINCIA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza  
centralino 0523 795 1

<http://www.provincia.pc.it>

c.f. 00233540335

PEC: [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

**Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale**  
Dirigente Dott. Geol. Davide Marenghi

CLASSIFICAZIONE 02.08.03

Piacenza, il 31/01/2025

Alla cortese attenzione dei  
Responsabili degli **Sportelli Unici per l'Edilizia e S.U.A.P.**  
**dei Comuni della Provincia di Piacenza**

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza  
**ordine.piacenza@ingpec.eu**

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti  
e Conservatori della Provincia di Piacenza  
**oappc.piacenza@archiworldpec.it**

Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna  
**oger@pec.geologiemiariomagna.it**

Collegio Provinciale Geometri e  
Geometri Laureati di Piacenza  
**collegio.piacenza@geopec.it**

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi  
e dei Dottori Forestali dell'Emilia-Romagna  
Ordine di Piacenza  
**protocollo.odaf.piacenza@conafpec.it**

**OGGETTO: CONVENZIONE VIGENTE TRA COMUNI E PROVINCIA DI PIACENZA PER LE FUNZIONI IN  
MATERIA SISMICA. CHIARIMENTI SULLA RILEVANZA SISMICA DELLE TOLLERANZE  
COSTRUTTIVE IN SANATORIA A SEGUITO DEL D.L. 69/2024, CONVERTITO, CON  
MODIFICAZIONI, DALLA L. 105/2024. PROCEDURE IN SANATORIA, TRASMISSIONE  
CHIARIMENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA (PROT. 232 DEL 08/01/2025)**

Nell'ambito delle attività di supporto previste dalla convenzione vigente con i Comuni in indirizzo, si trasmettono per opportuna conoscenza i chiarimenti pervenuti dalla Regione Emilia-Romagna in merito alle ripercussioni sugli iter amministrativi di cui alla LR 19/2008 connessi alle sanatorie edilizie a seguito dell'entrata in vigore del DL 69/2024 come convertito dalla L 105/2024.

Al fine di coordinare univoche indicazioni da fornire agli operatori privati a vario titolo interessati si riporta nel seguito evidenza delle principali novità:

- Risultano superate le indicazioni procedurali contenute nel parere CTS68/2013;
- Per le sanatorie ex artt. 34-bis e 36-bis DPR 380/2001, è necessario presentare al SUE istanza di autorizzazione sismica, deposito sismico o documentazione relativa agli IPRIPI. La scelta del procedimento sismico corretto è governata dalla tipologia di intervento da sanare secondo la classificazione della DGR1814/2020 con l'esclusione delle previsioni di cui al punto A.4.3. Tale procedura (deposito/autorizzazione/Ipripi) viene estesa anche per gli interventi ante 23/10/2005. La normativa tecnica di riferimento da porre a base delle verifiche è la norma tecnica in vigore al momento della realizzazione dell'intervento da sanare ovvero limitatamente alle sole azioni statiche nel caso di interventi ante classificazione sismica. Le eventuali nuove opere necessarie ai fini della sanatoria dovranno essere conformi alle norme tecniche vigenti.
- Per le sanatorie ex art. 36 DPR 380/2001, non essendoci precisazioni in merito nei chiarimenti regionali e non ravvisando ad oggi elementi di contrasto tra la LR 19/2008 e la normativa nazionale (DPR 380/2001), si ritiene di mantenere in essere l'obbligo di autorizzazione sismica legato a tale procedimento in sanatoria. Si chiarisce che la disciplina della doppia conformità si traduce, nello specifico della normativa tecnica di settore, in obbligo di adeguamento alle NTC2018 dell'intervento strutturale eseguito senza titolo.

I controlli e gli adempimenti in capo allo scrivente servizio seguiranno le modalità normate dalla convenzione in vigore con i SUE in indirizzo.

Rimanendo a disposizione per eventuali richieste di chiarimento o confronto, si porgono distinti saluti.

**MARENGHI DAVIDE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del  
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)